

**XXXIV Congresso Nazionale Forense  
Catania, 4 - 6 ottobre 2018**

**Il Ruolo dell'avvocato per la democrazia e nella costituzione**

**REVISIONE DELLO STATUTO-REGOLAMENTO CONGRESSUALE  
APPROVATO NEL CORSO DEL XXXIII CONGRESSO NAZIONALE  
FORENSE DI RIMINI**

**MOZIONE PRESENTATA DALL'AVV. EDOARDO FERRARO  
(DELEGATO DEL FORO DI PADOVA)**

**Mozione statutaria per emendamento dell'art. 4, comma 10  
dello Statuto e Regolamento del Congresso Nazionale Forense.  
Mozione di modifica delle norme relative alla tutela di genere nelle elezioni dei  
delegati congressuali.**

La norma statutaria contenuta nell'art. 4 comma 10 è una di quelle che hanno creato i maggiori problemi di interpretazione per le commissioni elettorali locali, in sede di elezione dei delegati.

La tutela del voto di genere e le conseguenze della violazione della norma, sono interpretabili (e sono state interpretate) in modo difforme da diversi consigli dell'ordine.

Ad esempio, alcuni ordini hanno indicato come obbligatorio il voto a generi diversi in ogni circostanza, mentre altri (richiamandosi alla normativa elettorale dei COA e della CDD) hanno valutato cogente l'obbligo solo in caso di voto oltre la quota del genere maggiormente rappresentato. Per essere più chiari, un esempio è il seguente: in caso di 5 voti esprimibili, alcuni ordini hanno ritenuto che già in caso di 2 o 3 voti andasse applicata la normativa di tutela del genere, mentre altri ordini hanno ritenuto che la tutela scattasse solo in caso di voto oltre i due terzi dei voti esprimibili.

Analogamente, per quanto riguarda le nullità, c'è chi ha considerato il voto in violazione della norma come integralmente nullo, e chi ha annullato solo i voti eccedenti il limite.

Al fine di evitare che tali problemi di interpretazione si ripetano, creando difformità tra i vari fori, si ritiene utile modificare il comma 10 dell'art. 4 dello Statuto, riprendendo la normativa di cui alla Legge 113/2017 sulle elezioni dei COA, che chiarisce sia il numero massimo di voti esprimibile per un solo genere, sia quale sia e come vada applicata la sanzione della nullità.

\*\*\*

Si propone la modifica del comma 10 dell'art. 4 nel modo seguente:

TESTO ATTUALE	TESTO EMENDATO
<p><b>Art. 4 (Delegati al Congresso)</b> 10. In ossequio all'art. 51 della Costituzione ed al fine di assicurare l'equilibrio fra i generi, ove ciò sia possibile in relazione al genere dei candidati ed al numero dei Delegati da eleggere, il voto deve essere espresso, a pena di nullità, in favore di uno dei due generi per almeno un terzo, con arrotondamento all'unità per approssimazione in difetto o in eccesso.</p>	<p><b>Art. 4 (Delegati al Congresso)</b> 10. in ossequio all'art. 51 della Costituzione, <b>ove ciò sia possibile in relazione al genere dei candidati ed al numero dei delegati da eleggere, il voto deve assicurare l'equilibrio di genere. L'elettore può esprimere il numero massimo di voti determinato ai sensi del comma precedente se gli avvocati votati appartengono ai due generi e a quello meno rappresentato è attribuito almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili. In ogni caso, non si possono esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore ai due terzi del massimo determinato ai sensi del comma precedente. Il voto eccedente a quello determinato a norma del presente comma è nullo, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.</b></p>

*(Firmato Digitalmente)*  
Avv. Edoardo Ferraro